

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2026 01 23	2025 12 31	9999 99 99

Generalità

Il Regolamento (UE) 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. "CRR") e i successivi regolamenti che lo modificano: Reg. UE 2019/876 (c.d. "CRR2") e Reg. UE 2024/1623 (c.d. CRR3), disciplinano il requisito prudenziale della leva finanziaria.

A partire da giugno 2021, il Regolamento CRR2 impone alle banche il requisito minimo del 3% del coefficiente di leva finanziaria, nell'ambito del Pillar 1, come misura supplementare rispetto ai requisiti patrimoniali *risk-based*. Il coefficiente è calcolato come rapporto tra il capitale (TIER1) e le attività a rischio (on e off-balance)

$$LR = \frac{\text{Misura di capitale (Tier 1)}}{\text{Misura dell'esposizione}} \geq 3\%$$

A regime, in casi eccezionali e al rispetto di alcune condizioni, è possibile escludere dalla misura dell'esposizione talune esposizioni verso le banche centrali; in tal caso requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere ricalibrato in modo proporzionato per compensare l'impatto dell'esclusione.

$$LR = \frac{\text{Misura di capitale (Tier1)}}{\text{Misura dell'esposizione}} \geq 3\% \cdot \frac{EM_{LR}}{EM_{LR} - CB_1}$$

Il presente documento contiene le istruzioni per l'alimentazione dell'input

¹ Per i dettagli sul significato delle variabili si veda CRR2 art. 429-bis (7).

necessario per la produzione dei template C 40.00, C 43.00, C 47.00 del reporting sulla leva finanziaria.

La segnalazione deve essere inviata con frequenza trimestrale a partire dalla data contabile del 30 giugno 2021 (con prima data di invio 11 agosto 2021).

Trattamento degli importi nei filoni bilancio e prudenziale

La leva finanziaria prevede la segnalazione di importi rivenienti sia dal filone prudenziale sia dal filone bilancio. Nel filone prudenziale, la CRM (cfr. funzione **F05_2_6 - LA CREDIT RISK MITIGATION PER BASILEA3**) suddivide il record del debitore originario in più record, in funzione delle garanzie che hanno agito. Per ovviare alla duplicazione degli importi rivenienti dal filone bilancio (es. variabile 07000), è stata inserita nella funzione F05_2_6 la fase “Ripartizione campi importo” al fine di frazionare, coerentemente alla CRM, gli importi non interessati direttamente dal trattamento prudenziale.

Altre attività

Le altre attività da segnalare nella riga 190 del template LRCALC (C 47.00) devono essere esposte al lordo delle deduzioni operate sul Capitale primario di classe 1 (*TIER 1*) in quanto queste ultime sono indicate come elementi negativi nelle righe 270/280 del medesimo template. Pertanto la generazione della voce “altre attività” avviene utilizzando il variabile importo 07080 – IMPORTO LEVA FINANZIARIA.

Accordo di compensazione per operazioni SFT

L'art. 429 ter, paragrafi 4 e 5, del regolamento CRR2 contiene le condizioni affinché un accordo di compensazione su operazioni SFT possa essere ritenuto

valido ai fini di leva finanziaria. Poiché le condizioni per l'applicazione della compensazione nella leva finanziaria sono più stringenti rispetto a quelle previste per altri ambiti segnaletici (altre segnalazioni prudenziali e bilancio), è prevista una variabile **05543 - SE CONTRATTO SOGGETTO A ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE** (SFT) con il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI, VALIDO AI SOLI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E NON DI BILANCIO

2 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (ESCLUSI LEVA FINANZIARIA E NSFR) E DI BILANCIO

3 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSO NSFR E ESCLUSO LEVA FINANZIARIA) E BILANCIO

4 = SI, VALIDO AI FINI PRUDENZIALI (INCLUSI NSFR E LEVA FINANZIARIA) E BILANCIO

9 = SI, VALIDO SOLO AI FINI RESOLUTION PLANS (NO COREP, NO BILANCIO, NO NSFR, NO LEVA)

Nel caso in cui la variabile 05543 assuma il valore 4, occorre alimentare in input anche la variabile importo **06205 - AMMONTARE ATTIVO NETTO DEI FLUSSI DI CASSA PER LEVERAGE**.

Ruolo di “agente”

L'art 429 sexies (7) descrive le modalità di inclusione delle operazioni SFT nella leva finanziaria effettuate da un ente che agisce come “agente”. Il Gruppo ha ritenuto di non trattare tale fenomeno in quanto, in Italia, sembrano non essere presenti banche che svolgono tale ruolo.

Indicazioni per la predisposizione dell'input

Esposizioni fuori bilancio

Le istruzioni per le esposizioni fuori bilancio, da esporre nel template C 47.00 (righe da 150 a 180) prevedono un metodo di calcolo dell'ammontare differente rispetto a quello previsto ai fini del rischio di credito - articolo 111 della CRR2. Infatti, l'importo delle esposizioni fuori bilancio deve essere impostato pari al valore ottenuto deducendo dal valore nominale moltiplicato per il fattore di conversione, l'importo delle rettifiche di valore specifiche. È precisato, inoltre, che tale calcolo è soggetto ad una soglia minima pari a zero. In fase di generazione apposite routine impostano la variabile importo secondo le istruzioni dell'EBA ITS.

Clausola di close-out

La normativa segnaletica per la leva finanziaria richiede di esporre separatamente i contratti derivati su crediti – vendite di protezione con clausola di close-out da quelli privi di tale clausola (cfr. template C 40.00 righe 030 e 040). A tal fine sulla FTO 01594.05 è previsto in input il **digit 00503 – DIGIT CLAUSOLA DI CLOSE-OUT** avente il seguente dominio:

0 = NO;

1 = SI.

Contratti derivati su crediti oggetto di accordi compensazione: acquisto/vendita di protezione

Per determinare se il valore contabile presente sulla **FTO 01592.01 - F.T.O. PER CONTRATTI DERIVATI SOGGETTI AD ACCORDI BILATERALI DI COMPENSAZIONE** sia riferibile a protezione venduta o acquistata (Template C 40.00 - FTD 72000.20 e 72000.50), solo nel caso in cui la variabile **05448 sia uguale a 6**, è richiesto di alimentare la **variabile 05755 – PROTEZIONE ACQUISTATA O VENDUTA**, con il seguente dominio:

0 = NON APPLICABILE;

1 = PROTEZIONE ACQUISTATA;

2 = PROTEZIONE VENDUTA.

Cash – collateral ricevuto per contratti derivati

Al fine di evidenziare il cash - collateral ricevuto in garanzia nell'ambito delle negoziazioni in contratti derivati occorre sulla FTO 09701.08 alimentare la **variabile 05748 – CASH COLLATERAL PER CONTRATTI DERIVATI** con il seguente dominio:

0 = NO;

1 = SI.

Tale variabile deve essere valorizzata pari ad 1 quando si verificano le condizioni previste per l'alimentazione del template LR1 riga 210 col. 20.

Esposizioni per credito all'esportazione

L'articolo 429 bis punto f) del CRR2 consente di dedurre dal totale delle esposizioni la parte garantita delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- i) la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di tipo personale ai sensi degli articoli 201 e 202, comprese agenzie per il credito all'esportazione o amministrazioni centrali;
- ii) alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 116, paragrafo 4.

Per l'identificazione delle esposizioni sopra menzionate, da esporre nella riga 252 del template C 47.00, si utilizzano le variabili 05104/05144 (cfr. **I0506 - ESPOSIZIONI ASSISTITE DA GARANZIA SACE**) e 00112, già presenti sulle FTO per esposizioni per cassa e per fuori bilancio relative a crediti all'esportazione, al netto di quelle che presentano la variabile 05986 – nuovi finanziamenti assistiti da garanzia COVID-19 diverso da zero.

Trattamento margini iniziali

La normativa consente all'ente che è partecipante diretto di una QCCP e che soddisfa le condizioni previste dall'art. 429 bis (1) punto g, di escludere dal calcolo, le esposizioni da negoziazione derivanti da operazioni per conto terzi e i relativi margini iniziali costituiti a garanzia di tali operazioni.

Pertanto al fine di distinguere i margini iniziali relativi a operazioni SFT (C 47.00 - riga 50) da quelli relativi a operazioni in derivati (C 47.00 - riga 220) occorre alimentare sulla FTO 01226.74 (con variabile 00192=1) il variabile **05257 - TIPO OPERAZIONE PER MARGINI** con il seguente dominio:

0= no margini

1 = operazioni SFT

2 = derivati

3= altro.

Inoltre per identificare se il margine iniziale è relativo a operazioni che soddisfano le condizioni previste dall'art 306 (1) punto c, occorre alimentare il **variabile 05259 - MARGINE AMMISSIBILE AI FINI LEVERAGE (art. 429 bis (1) lettera g CRR2)** con il seguente dominio:

0=no

1=sì

Margini di variazione in contante per operazioni in derivati

I margini di variazione pagati e ricevuti in contante a fronte di operazioni in derivati, possono essere esclusi dal calcolo dell'esposizione per la leva finanziaria (template C47.00 - riga 210), purché siano soddisfatte le condizioni dell'art 429 quater (3) punto C – CRR2.

Pertanto sulle FTO relative a margini di variazione (variabile 00192=2) ricevuti (01702.02/29, 01709.04/29, 01739.06/12/14 e 01921.56) e pagati (01115.18 e 32) è richiesto il **digit 05258 – MARGINE AMMISSIBILE AI FINI LEVERAGE PER OPERAZIONI IN DERIVATI (art. 429 quater (3) – CRR2)** con il seguente dominio:

0=no

1=sì.

Il medesimo campo è richiesto in input sulle **FTA 09701.08 – GARANZIE REALI - ALTRI VALORI** al fine di identificare il margine di variazione in contanti utilizzabile per il calcolo del costo di sostituzione a fini “leverage”.

Importo add-on per operazioni SFT

Al fine di rappresentare nel template LRCALC (C47.00) la maggiorazione per il rischio di controparte (ADD-ON) per le operazioni SFT soggette ad accordi di compensazione (cfr. art. 429 sexies (3)), è richiesto sulla FTO 01681.02 la

variabile **07302 - IMPORTO ADD-ON PER OPERAZIONI SFT** quando la variabile 05543=1,2,3,4.

Acquisti e vendite in attesa di regolamento (cd. **REGULAR-WAY**)

Il regolamento CRR2 specifica, nell'articolo 429 octies le modalità di calcolo, ai fini leverage, del valore dell'esposizione di acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento (cd. *regular-way*). Nel template C 47.00 occorre rappresentare le operazioni di *regular-way* in base alle differenti modalità di contabilizzazione: 'a **data di regolamento**' (*settlement date*) o 'a **data di negoziazione**' (*trade date*)² (righe da 185 a 189 – cfr. esempi nel file Allegato I0726 – ESEMPI REGULAR- WAY).

In particolare, le banche che applicano la registrazione dei contratti regular-way sulla base della data di negoziazione, devono esporre il valore delle operazioni annullando contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento. Dopo aver effettuato l'annullamento della compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante, solo se le vendite e gli acquisti standardizzati connessi sono regolati sulla base della consegna contro pagamento (*delivery- versus-payment - DVP*)³.

Pertanto per le operazioni di *regular-way* contabilizzate a *trade date* occorre rilevare nel template C 47.00:

- nella **riga 185 - Regular-way purchases and sales awaiting settlement: Accounting value under trade date accounting**: l'eventuale sbilancio

² Cfr. IFRS9 - B3.1.3 L'acquisto o la vendita standardizzati delle attività finanziarie sono rilevati alla data di negoziazione o alla data di regolamento come descritto ai paragrafi B3.1.5 e B3.1.6.
B3.1.5 La data di negoziazione è la data alla quale l'entità si impegna ad acquistare o vendere l'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce a: a) la rilevazione dell'attività che deve essere ricevuta e della passività che deve essere pagata alla data della negoziazione e b) l'eliminazione contabile dell'attività venduta, la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione e la rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione. Generalmente l'interesse sull'attività e sulla corrispondente passività non inizia a maturare sino alla data di regolamento, momento in cui si verifica il trasferimento del titolo di proprietà. B3.1.6 La data di regolamento è la data alla quale l'attività è consegnata all'entità o dall'entità. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce ad a) la rilevazione dell'attività il giorno in cui è ricevuta dall'entità, e b) l'eliminazione contabile dell'attività e la rilevazione di eventuali utili o perdite in sede di dismissione il giorno in cui è consegnata dall'entità.

³ Cfr. art. 429 octies (2).

attivo tra le somme da ricevere per operazioni di vendita e le somme da pagare per operazioni di acquisto che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento⁴;

- nella **riga 186** - *Regular-way sales awaiting settlement: Reverse out of accounting offsetting under trade date accounting*: l'ammontare compensato;
- nella **riga 187** - *(-) Regular-way sales awaiting settlement: offset in accordance with 429g (2) CRR*: la quota parte di ammontare compensato (con segno negativo) che rispetta i requisiti dell'art 429 octies (3) (DVP).

Le banche, pertanto, devono alimentare in input sulle FTO 01228.06 e 01922.06 la variabile **05690 - DIGIT REGULAR-WAY**:

0=no

1=REGULAR-WAY CON clausola DVP

2=REGULAR-WAY NO clausola DVP

che sarà utilizzato, con i valori 1,2, per produrre la riga 185 del template con il saldo contabile valido ai fini leverage (variabile 07080) della FTO 01228.06.

Inoltre, al fine di produrre la riga 186 è necessario alimentare sulle FTO 01228.06 (in presenza di saldo netto dare) e 01922.06 (in presenza di saldo netto avere), la nuova variabile importo **06686 - AMMONTARE COMPENSATO PER REGULAR-WAY** se la variabile 05690 - DIGIT REGULAR WAY=1,2.

Se la variabile 05690 - DIGIT REGULAR-WAY è uguale a 1, il medesimo ammontare compensato, con segno negativo, è utilizzato per produrre la riga 187 - *(-) Regular-way sales awaiting settlement: offset in accordance with 429g (2) CRR* del template C 47.00.

⁴ Si precisa che nel caso di più operazioni di vendita e di acquisto regolate a trade-date, l'input deve essere fornito con riferimento al saldo netto delle operazioni con l'accortezza di inserire sul record della FTO risultante anche l'ammontare che è stato compensato.

Per le operazioni di regular-way contabilizzate a ‘**data di regolamento**’ (*settlement date*), invece occorre rilevare nel template C 47.00:

- nella **riga 188** - *Regular-way purchases awaiting settlement: Full recognition of commitments to pay under settlement date accounting:* l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati⁵;
- nella **riga 189** - *Regular-way purchases awaiting settlement: offset to commitments to pay under settlement date accounting in accordance with 429(g)(3) of the CRR:* l'eventuale ammontare compensato del valore nominale tra:
 - gli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati
 - e i crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento,solo nel caso in cui siano soddisfatte entrambe le condizioni previste dall'art. 429 octies (3).

Per identificare l'ammontare compensato da esporre nella riga 189 del template C 47.00 (FTD 7205189), occorre fornire in input il digit **05692 – COMPENSAZIONE AI FINI LEVERAGE PER OPERAZIONI REGULAR-WAY CONTABILIZZATE A ‘DATA DI REGOLAMENTO’ (art 429 octies (3) CRR2)**⁶ con il dominio

0=no

1=si

sulle seguenti FTO:

- 01535.xx quando accolgono operazioni con regolamento non a lungo

⁵ Per la riga 188 occorre considerare le FTO 01543.xx con variabile 05766=1 e variabile importo 00618, le FTO 01568.02 e 06 con variabile 05766=1 rispettivamente con i campi importo 00684 e 00683.

⁶ Article 429 octies (3) CRR2. *Institutions that, in accordance with the applicable accounting framework, apply settlement date accounting to regular-way purchases and sales which are awaiting settlement shall include in the total exposure measure the full nominal value of commitments to pay related to regular-way purchases. Institutions may offset the full nominal value of the commitments to pay related to regular-way purchases by the full nominal value of cash receivables related to regular-way sales awaiting settlement only where both of the following conditions are met:*

(a) both the regular-way purchases and sales are settled on a delivery-versus-payment basis;
(b) the financial assets bought and sold that are associated with cash payables and receivables are fair valued through profit and loss and included in the institution’s trading book.

- termine (variabile 05766 = 1);
- 01568.02/06 quando accolgono operazioni con regolamento non a lungo termine (variabile 05766 = 1) e sono relative ad impegni per vendita di valuta (variabile 00685 diverso da zero).

Per determinare l'ammontare effettivamente compensato da esporre nella Riga 189 – template C 47.00 (FTD 7205189) - (-) *Regular-way purchases awaiting settlement: offset to commitments to pay under settlement date accounting in accordance with 429g(3) CRR* è necessario processare tale FTD nella funzione **C 07_13 - TRATTAMENTO AMMONTARE COMPENSATO PER OPERAZIONI**

REGULAR-WAY (LEVERAGE) al fine di evitare che l'ammontare di tale riga ecceda quanto esposto nella riga 188 (FTD 7205188) - *Regular-way purchases awaiting settlement: Full recognition of commitments to pay under settlement date accounting.*

Al fine di determinare l'ammontare netto delle operazioni in regular-way da esporre nelle righe:

- 250 col 10 del template C 47.00 (operazioni infragruppo da escludere dal calcolo del totale delle esposizioni per la leva finanziaria);
- 70 col 10 del template C 43.00 (altre attività del trading book)

occorre eseguire la funzione extra-tabellare **F80 - GENERAZIONE FTD RELATIVE A REGULAR-WAY (LEVA FINANZIARIA)**.

Esposizioni verso la banca centrale

L'articolo 429 bis paragrafo 1 lettera n) del CRR2 consente, al verificarsi di circostanze eccezionali dichiarate dalla banca centrale e alle condizioni elencate ai paragrafi 5 e 6 del medesimo articolo, di dedurre temporaneamente le seguenti esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva:

- i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;

ii) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.

Il Gruppo ha valutato di introdurre nel File Guida Lavorazione (FGL) la richiesta dell'informazione sulla presenza o meno della dichiarazione di circostanze eccezionali di cui all'articolo 429 bis par. 5 del CRR2, attraverso il nuovo digit **'PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (art. 429 bis- par 5 CRR2)' (0=no, 1=sì)** di FGL e di utilizzare la variabile **05251 -ESCLUSIONE ESPOSIZIONI VERSO BANCA CENTRALE PER LEVERAGE (ART429 bis - par 1 - punti i) e ii) della lettera n) e par. 6 lettere a) e b) - CRR2** con dominio 0=NO, 1=SI per identificare le esposizioni verso banche centrali che rispettano le seguenti condizioni: monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;

- a) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale;
- b) sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall'ente;
- c) la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei depositi raccolti dall'ente.

La variabile 05251 sarà utilizzata per identificare le esposizioni verso banca centrale da esporre nella riga 380 del template C 40.00 e in combinazione con il digit **'PRESENZA DI DICHIARAZIONE DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI'** presente nel **FGL (TR0FGL3)**, la riga 255 del template C 47.00⁷.

Principio Contabile IFRS9 - Regime Transitorio

Per consentire l'applicazione del Regime Transitorio (cfr. istruzione **I0717 - COEFFICIENTI PRUDENZIALI**) all'importo per la leva finanziaria, è stato introdotto un variabile **07080 – IMPORTO PER LEVA FINANZIARIA**. Tale variabile è derivata in fase ACA dalle stesse routine che impostano il valore di bilancio (variabile 07000), ed è rettificato, sia per le attività finanziarie

⁷ Per calcolare la quota parte di esposizione che può essere dedotta dall'esposizione complessiva le banche devono anche alimentare la variabile campo 05221 – PERCENTUALE DEDUZIONE ESPOSIZIONI VERSO BANCHE CENTRALI - LEVERAGE (ART 500 TER – CRR2).

classificate nel portafoglio al costo ammortizzato sia per quelle al FVOCI, con un ragionamento **RAG_UTILEVA** che utilizza gli stessi codici dei “ragionamenti” del tipo “RAG_UTILIAS”.

Importo per operazioni di prefinanziamento

Il Regolamento CRR2 definisce nell'art. 429 (8) «prestito di prefinanziamento» o «prestito intermedio» ‘*un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.*’

Il medesimo articolo stabilisce che al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), l'ente può dedurre dal totale delle esposizioni il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito.

Dalle analisi effettuate dal Gruppo interbancario è emerso che nell'operatività italiana le operazioni della specie sono attuate con modalità che ne impedirebbero il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 429 (8) CRR2⁸ (con particolare riferimento alla lettera b) di tale paragrafo).

Il Gruppo ha comunque previsto sulla FTO di rapporto 01709.29 - CONTI CORRENTI PASSIVI CON CLIENTELA ORDINARIA + VINCOLATI CON SCADENZA la nuova variabile **06226 - AMMONTARE DEL PRE-FINANZIAMENTO DA DEDURRE AI FINI LEVA (art. 429 (8) CRR2)** da alimentare nel caso in cui il prefinanziamento rientri nella fattispecie descritta nell'art. 429 (8) del CRR2.

⁸ 8. In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale; il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito;
b) l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare eventuali crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla lettera a), anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo. Per «prestito di prefinanziamento» o «prestito intermedio» si intende un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.

Esposizioni per partecipazione a IPS (art 429bis (1) (c))

Al fine di identificare le esposizioni verso un sistema di tutela istituzionale (IPS) che rispettano i requisiti dell'art 429bis 1 punti (c) e (c bis), da dedurre dal totale delle esposizioni (cfr. righe 251 e 900 del template C 47.00), è richiesto sulle FTO 01131.26 e 01115.18 la variabile **05691 - ESPOSIZIONE PER PARTECIPAZIONE A IPS (art.429bis 1 (c) e (c bis))** con dominio:

0=NO

1=SI, ESPOSIZIONE PER PARTECIPAZIONE A IPS AI FINI LEVERAGE (ART. 429 BIS 1 (C))

2=SI, ESPOSIZIONE PER PARTECIPAZIONE A IPS AI FINI LEVERAGE (ART. 429 BIS 1 (C BIS))

Eccesso di *fair value* del *collateral* depositato presso un *triparty agent*

L'articolo 429 bis (1) al punto k) consente di dedurre dal totale delle attività al denominatore del "leverage ratio" l'eccesso di fair value del *collateral* depositato presso un *triparty agent* che non è stato dato in prestito. Considerato che tale ammontare è calcolato dagli enti periodicamente in base alle evidenze fornite dal *triparty agent* sulla base dell'operatività in essere, il gruppo PUMA ha ritenuto di lasciare l'onere della produzione di tale informazione agli enti segnalanti (R 253 – (-) *Excluded excess collateral deposited at triparty agents* del template C 47.00). Si precisa che tale ammontare deve essere anche sottratto dall'importo leva (col 10) segnalato nel template C 43.00 (ad esempio nella R 060 - *SFTs not subject to a cross-product netting agreement*).

Forme tecniche derivate non documentate

Si elencano di seguito le principali forme tecniche derivate che, pur rientrando nel perimetro delle attività Puma, non sono state documentate per scarsa materialità delle connesse fattispecie:

- Rischio di controparte delle SFT in cui l'ente agisce come agente a norma dell'articolo 429 sexies (7) punto a – CRR2 (C 47.00 – riga 040)
- (-) Derivati su crediti acquistati ammissibili compensati a fronte dei derivati su crediti venduti (C 47.00 – riga 140)
- Evidenza del valore lordo delle garanzie reali costituite in relazione a derivati (C 47.00 – riga 200)
- Rettifiche per le SFT contabilizzate come vendita (C 47.00 – riga 230)
- Attività fiduciarie (C 47.00 – riga 240)
- (-) Servizi accessori di tipo bancario di CSD/enti esclusi a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1 lettera 'o' e 'p' CRR (C 47.00 – righe 256-257)
- (-) esposizioni verso azionisti esclusi a norma dell'articolo 429 bis (1) punto d bis (C 47.00 – riga 910)
- Esposizioni esentate a norma dell'articolo 429 bis (1) punto j del CRR (C 47.00 – riga 260)
- Informazioni richieste per *public development credit institution* (C 47.00 da righe 261 – 267)
- Il “tipo importo” nozionale (con limitazioni, stesso nome di riferimento) (C 40.00 - riga 50, colonna 85);
- Credito passante in contante su SFT (crediti in contante) (C 40.00 – riga 240)
- Investimenti del settore pubblico (C 40.00 – righe da 270 - 300)
- Prestiti agevolati (C 40.00 – righe da 310 - 370).